

Indicatori di crisi al restyling

Oneri d'indebitamento valutati in base ai flussi di cassa

Le principali novità per i professionisti

| | |
|---|--|
| Art. 13 Indicatori della crisi | Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. |
| Art. 17 Nomina e composizione del collegio | I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. |
| Art. 68 Presentazione della domanda e attività dell'OCC | Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. |

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nuovi indicatori di crisi che tengono conto della sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, tempi più lunghi per la nomina dell'organo di controllo, possibilità di godere delle misure premiali solo alla persona del management che si sia tempestivamente attivata per l'istanza all'Organismo di composizione assistita della crisi. Sono alcune delle numerose modifiche apportate al dlgs sulla crisi d'impresa che dopo il passaggio ieri in preconsiglio è pronto (forse già domani) per il via libera definitivo da parte del consiglio dei ministri.

I nuovi indicatori di crisi. L'art. 13 viene modificato in modo rilevante disponendo ora che costituiscono indicatori di crisi non più il rapporto fra flussi di cassa e attivo, tra oneri finanziari e ricavi, come contenuto nella vecchia formulazione bensì sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. In tal modo, si legge nella relazione, si raggiunge l'obiettivo di «sostituire il riferimento esplicito ad indicatori specifici con l'indicazione delle aree di verifica più rilevanti, alle quali possono ascrivere i rapporti indicati».

Modifiche su organo di

controllo e revisore. In merito alla nomina dell'organo di controllo nelle srl, come da variazione dell'art. 2477 c.c., viene modificato il termine, previsto dal nuovo art. 379 per adeguare, ove dovuto, l'atto costitutivo o lo statuto al fine di accogliere il nuovo organo di controllo o di revisione, termine che con le nuove regole si allunga da 6 a 9 mesi. Va segnalato, peraltro che, ai fini in commento l'entrata in vigore delle nuove regole, come si legge nelle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 389, non avverrà decorsi i 18 mesi dalla data di pubblicazione in *G.U.* delle nuove norme (come la maggior parte delle disposizioni sulla nuova crisi d'impresa) bensì il trentesimo giorno successivo a tale pubblicazione. In altri termini, dalla data di pubblicazione in *G.U.*, le srl che superano i nuovi parametri dell'art. 2477 cc avranno 10 mesi di tempo per modificare il proprio atto costitutivo. Molto importante appare, peraltro, la disposizione di cui al novellato terzo comma dell'art. 379 che dai termini dianzi citati per valutare la spettanza della nomina dovranno prendere in considerazione i due esercizi antecedenti la scadenza. In altri termini, se i dieci mesi decorressero entro il 2019 (pubblicazione delle nuove disposizioni in *Gazzetta* entro febbraio) i periodi di osservazione sarebbero i periodi sociali 2017 e 2018 mentre se i 10 mesi decorressero nel 2020 (qualora il provvedimento fosse pubblicato

in *Gazzetta* da marzo in poi) i periodi di osservazione sarebbero i bilanci 2018 e 2019. Da segnalare, peraltro, che viene modificato anche il 4° comma dell'art. 2477, secondo il quale l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (e non più due esercizi consecutivi), non è superato alcuno dei limiti di cui al comma 3° (ricordiamo: 1) totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Misure premiali. L'articolo 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione. Lo stesso viene riformulato allo scopo di chiarire, come si legge nella relazione di accompagnamento, che sarà ammesso godere delle misure premiali penali solo la persona che si è in concreto attivata per la tempestiva gestione della situazione di crisi. Ciò vale a distinguere, in particolare nei consigli di amministrazione i diversi comportamenti dei vari componenti. Vengono inoltre meglio chiariti i concetti di speciale tenuità del danno provocato.

Curatori con incarichi monitorati e trasparenti

Mentre il fallimento perde il nome (e si trasforma in liquidazione giudiziale), il curatore fallimentare perde l'appellativo ma resta tale, con l'obbligo però di una specifica formazione e iscrizione al nuovo albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, previsto dall'art. 366 del decreto delegato. Poche le novità in tema di nuova procedura di liquidazione giudiziale che escono dalla lettura dello schema di decreto approvato sul tavolo del preconsiglio dei ministri di ieri, dopo l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari e del consiglio di stato, anche se le novità sono d'impatto ed inedite. I curatori, infatti, dovranno avere specifiche competenze, preparazione professionale, aggiornamento e soprattutto dovranno essere trasparenti anche per quanto riguarda l'attivo delle procedure loro assegnate.

I nuovi presupposti professionali. L'art. 125 del Codice della crisi e dell'insolvenza, infatti, prevede ora che il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 (istituzione del nuovo albo ministeriale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria) e 358 (requisiti per la nomina). Ogni professionista dovrà essere iscritto al nuovo albo istituito presso il ministero della giustizia. L'iscrizione potrà avvenire solo se dimostrato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 358 comma 1, lettere a), b) e c), e di aver assolto gli obblighi di formazione professionale di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni, in tema di iscrizione agli organismi di composizione della crisi per divenire gestori della crisi da sovraindebitamento. Ai fini della prima formazione dell'albo, potranno ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che sono in grado di documentare di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del Codice della crisi (art. 356), in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Tuttavia negli anni successivi il mantenimento dell'iscrizione richiederà l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale (secondo le linee guida della Scuola superiore della magistratura), ai sensi del predetto decreto.

Trasparenza degli incarichi e dei valori delle procedure assegnate. Al testo dell'art. 125 del decreto si aggiunge ora un nuovo quarto comma, il quale prevede che i provvedimenti di nomina dei curatori (nonché dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali) confluiscono nel registro nazionale istituito presso il ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. Una rivoluzione sia in merito alla trasparenza in favore di tutti i soggetti estranei alle procedure (non solo i creditori ammessi al passivo delle procedure) sia in merito al controllo che potrà essere fatto circa la effettiva turnazione di nomine e assegnazione di procedure con dotazioni di attivo rilevante. Elemento assai importante, poiché i compensi dei curatori e altri orga-

gani delle procedure vengano calcolati in relazione all'attivo realizzato e al passivo accertato.

Marcello Pollio



La bozza di decreto e la relazione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi